

CENTRALE DI COMMITTENZA



STAZIONE APPALTANTE Comune di San Donato di Lecce (LE)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE (LE) PER MESI 24

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 659.796,32 oltre iva

C.I.G. [6941843E0D]

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto.....	4
ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani	5
ART. 3 - Pesatura dei rifiuti	5
ART. 4 - Obiettivi.....	5
ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi.....	6
ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi	6
ART. 7 - Durata dell'appalto	6
ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	7
ART. 9 - Condizioni alla scadenza	7
ART. 10 - Controllo del servizio e Reportistica	7
ART. 11 - Reperibilità	9
ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	9
ART. 13 – Cauzione definitiva	9
ART. 14 – Relazione economica offerta	9
ART. 15 - Corrispettivo contrattuale.....	10
ART. 16 – Pagamenti e tracciabilità dei pagamenti	10
ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche	11
ART. 18 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	11
ART. 19 - Disciplina del subappalto.....	11
ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità.....	12
ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti.....	13
ART. 22 – Carta dei servizi	13
ART. 23 - Penalità	14
ART. 24 - Esecuzione d'ufficio.....	15
ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio	15
ART. 26 - controversie	16
ART. 27 - Spese.....	16
TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	17
ART. 28 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....	17
ART. 29 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria.....	18
ART. 30 - Sicurezza sul lavoro	20
ART. 31 – Piano di sicurezza.....	21
ART. 32 - Personale in servizio	22
ART. 33 - Mezzi e attrezzature	23
ART. 34 – Sede aziendale dell'Impresa Aggiudicataria.....	23
ART. 35 – Formazione degli operatori.....	24
ART. 36 - Campagna di comunicazione e numero verde	24
ART. 37 - Avvio dei servizi e consegna di attrezzature	24
ART. 38 - Cooperazione	25
ART. 39 - Riservatezza.....	25
ART. 40 – Cessione del contratto	25
ART. 41 – Comunicazione di modificazione soggettive.....	25
ART. 42 – Stipulazione del contratto	25
ART. 43 – Rinvio	25

ALLEGATI:

- il “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti” comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati;
- lo Schema di contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014).

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati, come meglio precisato nel "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti" per il comune di San Donato di Lecce e nel presente capitolato:

- raccolta e trasporto della frazione organica biodegradabile (con auto compostaggio), così come specificato di seguito nel presente articolo;
- raccolta e trasporto di carta e cartone;
- raccolta e trasporto della plastica;
- raccolta e trasporto dei metalli;
- raccolta e trasporto del vetro;
- raccolta e trasporto della frazione non riciclabile;
- raccolta e trasporto dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni)
- raccolta e trasporto ingombranti;
- raccolta e trasporto RAEE;
- raccolta e trasporto sfalci verdi da UD;
- raccolta e trasporto di farmaci scaduti;
- raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie;
- raccolta e trasporto T&F;
- raccolta rifiuti e pulizia mercato e altre manifestazioni;
- raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
- Spazzamento stradale;
- Lavaggio contenitori stradali;
- Sgombro e trasporto neve;
- Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Pulizia programmata delle caditoie;
- Lavaggio e disinfezione vie e piazze;
- Pronto intervento e reperibilità.

A cui si aggiungono:

- Servizi di comunicazione, informazione e controllo;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

Tutti i servizi di raccolta domiciliare dovranno essere svolti, con le frequenze previste dal progetto eventualmente migliorate con l'offerta tecnica, dal lunedì al sabato, compresi i giorni di festività infrasettimanale.

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte in precedenza.

Nel caso in cui l'appaltatore abbia dichiarato, nella offerta tecnica, con le modalità specificate ai paragrafi 16 e 18.4.1 del disciplinare di gara, di offrire come migliorativa, il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica, tale servizio sarà svolto dal medesimo in conformità ai requisiti prestazionali specificati nel "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti".

Nel caso in cui l'appaltatore abbia dichiarato, nella offerta tecnica, di offrire come migliorativa il servizio di

raccolta e trasporto della frazione organica e non svolga il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica, il Comune provvederà alla rescissione del contratto, con incameramento della garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia inserito la suddetta dichiarazione all'interno della propria offerta tecnica, il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica sarà sostituito da un numero equivalente di giri di raccolta e trasporto della frazione non riciclabile e/o giri di raccolta e trasporto di una o più frazioni secche recuperabili, su indicazione del Comune, da svolgersi in conformità ai requisiti prestazioni specificati per essi nel "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti".

ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Non si è posto a carico dell'appaltatore il costo del conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati in quanto il Comune ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento e di non fare incassare direttamente all'appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI o acquisiti a qualsiasi altro titolo. Competeranno al Comune i costi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, i costi di trattamento/selezione/smaltimento dei rifiuti differenziati (compresi quelli relativi alla frazione organica se il relativo servizio di raccolta e trasporto è stato offerto dall'appaltatore) e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, così come gli oneri di trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive escluso gli oneri di smaltimento delle acque di lavaggio dei contenitori stradali, a carico dell'Appaltatore. I rifiuti sono trasportati a cura e spese dell'Appaltatore presso gli impianti finali individuati dal Comune (ad eccezione dell'impianto di recupero della frazione organica, eventualmente individuato dall'appaltatore nella propria offerta tecnica, con le modalità specificate nel disciplinare di gara) sino ad una destinazione sita ad una distanza non superiore a 120 km dal confine del Comune. Per impianti disponibili a distanze maggiori si farà riferimento ad un costo chilometrico per tonnellata, concordato tra il Comune e l'Appaltatore sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui al successivo art. 14 del presente capitolato. Nel caso in cui l'appaltatore abbia offerto, con le modalità individuate nella lettera di invito, nella propria offerta tecnica, la raccolta della frazione organica biodegradabile, tutti gli oneri di trasporto e logistica relativi a tale frazione sono a carico dell'appaltatore e ricompresi nel corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla distanza dal confine comunale dell'impianto da esso individuato.
2. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.
3. L'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione e a svolgere, con frequenza trimestrale, analisi merceologiche delle diverse frazioni oggetto di raccolta (RSU, FORSU, se attivata la relativa raccolta, Carta/cartone, plastica, metalli, vetro) secondo modalità e metodiche ufficiali individuate dall'appaltatore e comunicate al Comune prima dell'avvio del servizio.

ART. 3 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti è a carico dell'appaltatore e dovrà essere documentata con apposita documentazione di trasporto indicante: le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per le raccolte e presso il CRC, nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo excel – Microsoft o equivalente) all'Ufficio Ambiente del Comune di San Donato di Lecce ogni mese (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento). Entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve essere consegnato il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.
2. Si rinvia all'art. 10 del presente Capitolato, in ordine alla informazione sull'andamento dei servizi.

ART. 4 - Obiettivi

Il Comune, con il presente appalto, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) Cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- b) Contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- c) Ridurre la quantità dei rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- d) Ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volti agli acquisti consapevoli ed alla pratiche di auto compostaggio;
- e) Ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani riciclabili e recuperabili tra i rifiuti urbani indifferenziati;
- f) Migliorare la qualità dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata;
- g) Ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- h) Assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, anche al fine di migliorare il decoro urbano;
- i) Ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti;
- j) Migliorare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico della utenza.

ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi, ha altresì la facoltà di modificare, riorganizzare, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative.

In tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto si applicherà l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice").

Nel ricalcolo dei corrispettivi il Comune disporrà una apposita istruttoria tecnico-economica, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge n.146 del 13.06.1990, disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltante (di seguito anche semplicemente I.A.) per l'esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'appaltatore, secondo quanto previsto al successivo art.24.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("*Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*") e ss.mm.ii. e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi della citata norma e delle sue ss.mm.ii.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Durata dell'appalto

E' prevista una durata dell'appalto di mesi 24, decorrenti dalla data del verbale di avvio dei servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO LE/2 o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento e l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto ("proroga tecnica"), in conformità all'art 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.
E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti" per il comune di San Donato di Lecce comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici;
- b) l'offerta tecnica della I.A.;
- c) l'offerta economica della I.A., compresa la relazione economica di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- d) il DUVRI;
- e) il presente "Capitolato speciale d'appalto";
- f) la dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata e di riciclo previsti dal Comune, così come specificati all'art. 20 del presente capitolato speciale di appalto;

L'I.A. si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici a livello nazionali e regionali inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto o nel caso di suo scioglimento anticipato, gli impianti e le attrezzature acquisiti direttamente dall'I.A. per la raccolta rimarranno sul territorio comunale.

Resteranno di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

Alla scadenza del contratto rimangono di proprietà dell'I.A. i mezzi da essa acquisiti.

ART. 10 - Controllo del servizio e Reportistica

Ai sensi dell'art.101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il Comune di San Donato di Lecce provvederà alla vigilanza e controllo dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP e il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", nominato prima dell'avvio del servizio, cui sono affidate le competenze previste dall'art. 111, comma 2 e art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L'Aggiudicatario presenta prima dell'inizio del servizio, il nastro lavorativo di organizzazione del cantiere, da sottoporre all'approvazione del DEC e del responsabile del contratto, che contiene le modalità organizzative dei mezzi e personale per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle previsioni del progetto a base gara, del Capitolato e dei suoi allegati.

Sulla base di tale nastro lavorativo sarà poi comunicato quotidianamente al Comune il Giornale Operativo di Servizio (GOS), che consenta in qualsiasi momento di individuare personale, mezzi, attrezzature e servizi. Tale comunicazione avverrà entro le ore 14 del giorno precedente a quello di riferimento del GOS.

In particolare, a titolo esemplificativo, si dovrà trasmettere quanto segue:

COMUNE DI					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e livello	Orario servizio

Qualora si presentino variazioni necessarie al GOS della aggiudicataria deve essere data comunicazione preventiva e solo in via eccezionale, e qualora sia indispensabile, comunicazione successiva. La non corrispondenza del GOS della aggiudicataria con la realtà dei servizi o il continuo ricorso a modifiche del GOS preventive e soprattutto successive sono da considerarsi GRAVI INADEMPIENZE DEL SERVIZIO con le conseguenze che ne derivano.

Il GOS della aggiudicataria e le modifiche sono comunicati al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre a trasmettere i seguenti report:

- mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario);
- entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve essere consegnato il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.

Il nastro operativo, il GOS e tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall'I.A. entro 10 giorni dall'avvio dei servizi e preventivamente approvato dal Comune.

Per l'esercizio della attività di vigilanza e controllo, il personale incaricato dal Comune può effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature in qualsiasi momento, anche senza preavviso. I predetti controlli possono essere eseguiti sul territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell'appaltatore, sugli automezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati, nonché sulla documentazione presente negli uffici dell'appaltatore.

Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà ad inoltrare a quest'ultimo comunicazione scritta (tramite PEC o a mano) corredata da tutti gli elementi utili alla contestazione del fatto (rapporti di servizio, verbali della Polizia Locale, rilevamenti fotografici e quant'altro): l'Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro il giorno lavorativo successivo.

Le segnalazioni di disservizi, effettuata nelle modalità sopra citate, oltre a costituire presupposto per l'eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato, costituiscono provvedimento di "messa in mora". Il Comune si riserva pertanto il diritto di sospendere il pagamento delle fatture sino al completo e diligente adempimento dei servizi senza che ciò dia origine al maturare di interessi, ovvero nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Capitolato

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'I.A. è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio. Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 26 del presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto nel corso della gestione dei servizi ad effettuare azioni di controllo e verifica dei conferimenti, individuando gli utenti che non rispettino le corrette modalità di differenziazione e avviando, sulla base di una procedura appositamente definita nel progetto offerta, consistente nella applicazione di avvisi segnalanti le difformità riscontrate, una azione di informazione dell'utente sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni previste e, nei casi più gravi, una specifica segnalazione agli Uffici del Comune.

Inoltre affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni agli obiettivi prefissati il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovrà essere affiancato da un servizio di monitoraggio che permetta di evidenziare eventuali anomalie del servizio e di procedere tempestivamente con le correzioni necessarie.

Per ottenere risultati significativi le suddette campagne di monitoraggio, l'appaltatore ha l'onere di:

- Effettuare, trimestralmente analisi merceologiche delle diverse frazioni oggetto di raccolta (RSU, FORSU (se offerta in migliorativa dall'appaltatore la relativa raccolta e trasporto), Carta/cartone, plastica, metalli, vetro) secondo modalità e metodiche ufficiali individuate dall'appaltatore e comunicate al Comune prima dell'avvio del servizio, così da valutare la percentuale di rifiuti potenzialmente valorizzabili ancora presenti negli RSU indifferenziati e il livello di impurità presenti nelle frazioni differenziate e confrontarlo con i limiti imposti dai Consorzi di filiera;
- Effettuare semestralmente indagini sui livelli di soddisfazione degli utenti e sugli standard di qualità percepiti.

L'I.A. è tenuta deve comunque garantire inoltre il sistema di controllo del servizio e degli utenti previsto a base gara (in conformità ai requisiti prestazionali del presente capitolato e del progetto a base gara) anche mediante la

realizzazione e l'utilizzo del sistema di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 e alla fornitura dei Rapporti periodici di servizio di cui al punto 4.4.7 del medesimo Allegato.

ART. 11 - Reperibilità

L'I.A. è tenuta a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale e mezzi reperibile ventiquattro ore al giorno, compresi i giorni festivi, al fine di far fronte ad eventuali emergenze e urgenze.

Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato al numero telefonico comunicato al Comune entro l'avvio dei servizi e comunque ogni qual volta intervenga una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Il regime di pronto intervento dovrà altresì essere garantito all'interno del nastro orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 18.00 per lo svolgimento su richiesta del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato di attività che pur non richiedendo l'attivazione di sistemi di reperibilità notturna e/o festiva, debbano svolgersi entro il più breve tempo possibile, quali ad esempio:

- Rimozione rifiuti abbandonati;
ed altri similari.

Inoltre deve essere garantita la reperibilità per garantire la raccolta di siringhe, su segnalazione del Comune, così come specificato nel progetto a base gara.

Nel corrispettivo è incluso l'onere relativo al servizio di reperibilità.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06 e del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e del Regolamento per l'applicazione della TARI. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal responsabile del controllo del servizio individuato dal Comune, all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 13 – Cauzione definitiva

L'I.A. è tenuta a prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'I.A..

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii. Vale quanto specificato inoltre al punto 11.11. del disciplinare di gara per i RTI e consorzi.

La cauzione sarà svincolata in conformità alle disposizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 14 – Relazione economica offerta

Le concorrenti dovranno allegare alla propria offerta economica, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, una Relazione economica.

La relazione economica dovrà contenere la descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica relativa ai servizi a corpo di cui alla lettera A) del seguente art.15, al netto dei costi per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti al ribasso di cui alla lettera B), specificando in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua e relativo ai 24 mesi di appalto;

- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:

- a) personale;
- b) investimenti ed ammortamenti;
- c) gestione mezzi ed attrezzature;
- d) altri oneri di gestione;
- e) utile aziendale.

Dalla stessa relazione dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo complessivo offerto e quello relativo a 24 mesi, inclusi i costi per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti al ribasso.

In particolare dovrà essere esplicitato il personale (annuale ed eventuale stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature), i relativi costi di gestione e l'utile aziendale.

Tale relazione sarà utilizzata dalla stazione appaltante ex post, nel caso in cui l'offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Tale relazione sarà utilizzata anche per le ulteriori finalità individuate nel presente capitolato speciale di appalto.

ART. 15 - Corrispettivo contrattuale

15.1 Importo complessivo dell'appalto riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): è pari ad euro 659.796,32 seicentocinquantanovemilasettecentonovantasei/32) iva esclusa (così come specificato di seguito), di cui:

A) importo servizi soggetto a ribasso	Euro 657.256,32
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	Euro 2.540,00
C) importo complessivo a base d'asta	Euro 659.796,32

Il relativo importo complessivo annuo dell'appalto è di Euro 329.898,16 di cui:

- euro 328.628,16 per importo annuo servizi soggetto a ribasso;
- euro 1.270,00 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi tutti IVA esclusa.

15.2 Il corrispettivo contrattuale per i servizi oggetto del presente capitolato è costituito dall'importo risultante dalla applicazione del ribasso d'asta dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione, all'importo per i servizi soggetti a ribasso per la durata di 24 mesi, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo contrattuale si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione di attrezzature, mezzi, opere, etc. necessarie alla esecuzione dell'appalto.

Così come specificato all'art. 2 del presente capitolato, il costo di conferimento dei rifiuti RSU indifferenziati, dei rifiuti da spazzamento e delle frazioni differenziate agli impianti di smaltimento/recupero/selezione/trattamento sono a carico del Comune.

Sono a carico dell'Appaltatore i costi di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'espletamento delle attività di cui al presente appalto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera, o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

Per tutto quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di affidamento si intende a carico dell'affidataria e compensata con il corrispettivo contrattuale.

ART. 16 – Pagamenti e tracciabilità dei pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere altresì il riferimento al Contratto di appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al comune con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla fatturazione alla Pubblica

Amministrazione.

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del Direttore di esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

I resoconti, etc. presentati dall'appaltatore ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato costituiscono elemento essenziale per le valutazioni del Comune ai fini della liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore.

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguiti.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'I.A.

Nel caso di contestazione il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della contestazione.

Nel caso di "proroga tecnica" l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fermo restando che il corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base delle attività previste.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.

L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m.ii. sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi del presente capitolato, di cui all'art. 15 è soggetto a revisione, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno.

Qualora il meccanismo revisionale di cui al vigente codice degli appalti non fosse ancora operativo, la revisione avverrà come segue: si calcolerà l'aggiornamento ISTAT dal compenso annuale, a partire dalla scadenza annuale del contratto e seguenti, rispetto alla data di presentazione della offerta per il primo anno di contratto.

Il calcolo sarà effettuato sulla base del valore di aggiornamento riscontrato nella tabella ISTAT " FOI (net) 3.3. – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale" al netto dei tabacchi.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 del D.Lgs.

50/16 ss.mm.ii.). In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

L'appaltatore resta, in ogni caso responsabile nei confronti del Comune dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal capitolato.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità e premialità

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un sistema di sensibilizzazione delle utenze che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- una maggiore efficienza, efficacia ed economicità sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

In particolare l'Impresa dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di materiale avviato al riciclo di cui alla seguente tabella:

SCADENZA (mesi dall'avvio nuovo servizio)	Obiettivi *	
	Raccolta differenziata	Avvio al riciclo
3	68% (nel caso di attivazione della raccolta della frazione organica)	50%
3	26% (nel caso di mancata attivazione della raccolta della frazione organica)	50%

* Fatte salve modifiche alla normativa vigente

Per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata è applicata la formula indicata dalle disposizioni normative vigenti della Regione Puglia.

Gli obiettivi di cui al presente articolo dovranno essere raggiunti entro n. 3 (tre) mesi dall'avvio del servizio e mantenuti per l'intero periodo di affidamento del servizio di cui al presente capitolato.

L'appaltatore assume l'obbligo di porre in atto quanto necessario per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata specificati nel presente capitolato speciale. La ditta, per quanto previsto nel presente capitolato, si impegna a praticare le c.d. Best Practices presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti).

Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al presente articolo sia imputabile

all'appaltatore, per accertata responsabilità propria, lo stesso sarà soggetto ad una penale di importo pari alla somma dei minori ricavi economici raggiunti, al netto degli oneri di selezione/trattamento/smaltimento, e dei maggiori oneri di smaltimento/trattamento/selezione (compresa ecotassa e qualsiasi altro onere) sostenuti dal Comune a cui competono i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, i costi di trattamento/selezione/smaltimento dei rifiuti differenziati e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

Nel caso in cui gli obiettivi di raccolta differenziata venissero superati le Amministrazioni Comunali interessate riconosceranno all'Impresa, quale premio, un aumento del canone annuale pari:

- al 50% del ricavo Conai riferibile alle quantità di rifiuto intercettato eccedente il 68 % di raccolta differenziata, al netto degli oneri di selezione/trattamento/smaltimento;
- al 100% del ricavo Conai riferibile alle quantità di rifiuto intercettato eccedente il 75 % di raccolta differenziata, al netto degli oneri di selezione/trattamento/smaltimento.

Tutti i suddetti importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

La verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta trimestralmente e l'eventuale penale verrà ripartita e detratta dai canoni da corrispondersi nel successivo trimestre.

Il Premio, invece, verrà erogato solamente dopo aver accertato che le percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo dopo 90 giorni che siano stati effettivamente versati i contributi dovuti al Comune.

ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Il servizio non comprende il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Trasporto e destinazione del secco residuo (indifferenziato) e rifiuti da spazzamento

La destinazione sarà quella imposta dal Comune, così come specificato all'art. 2 del presente capitolato.

I rifiuti solidi urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività in oggetto, raccolti in maniera indifferenziata, così come i rifiuti da spazzamento rimangono di proprietà del Comune che ne sostiene i relativi costi di smaltimento/recupero/trattamento.

Trasporto e destinazione della frazione organica

Sarà oggetto di specifica valutazione, nell'ambito della valutazione della offerta tecnica, così come specificato nel disciplinare di gara, in merito ai criteri di valutazione, l'offerta della raccolta domiciliare della frazione organica su tutto il territorio comunale, con ogni onere di trasporto e logistica a carico dell'appaltatore, escluso costo di smaltimento a carico del Comune, con annessa dichiarazione di disponibilità di accesso, per l'intero periodo di durata dell'appalto, ad un impianto di recupero della frazione organica biodegradabile autorizzato a norma di legge.

La frazione organica, raccolta in differenziata, rimane di proprietà del Comune che ne sostiene i relativi costi di recupero.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche oggetto di raccolta differenziata

Il materiale dovrà essere avviato agli impianti di trattamento/recupero individuati dal Comune, in conformità a quanto specificato all'art. 2 del presente capitolato. Per quanto riguarda i corrispettivi, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al 100% dei corrispettivi dovuti da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale o acquisiti a qualsiasi altro titolo. Sarà compito della Amministrazione Comunale, individuare i centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o autorizzati.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Trasporto e conferimento dei beni durevoli, degli ingombranti, dei RAEE, dei RUP ed altri materiali non compresi nei punti precedenti

Sono a carico del Comune i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera selettiva.

Sono a carico dell'appaltatore:

- gli oneri di smaltimento delle acque di lavaggio dei contenitori stradali;

- etc. così come specificato nel progetto a base gara e nel presente capitolato.

ART. 22 – Carta dei servizi

L'appaltatore dovrà redigere la propria carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con l'appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o segnalazione di disservizi.

La carta deve rappresentare quindi un'irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alla procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

L'appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente capitolato, compresi i suoi allegati e dalla normativa vigente.

La carta dei servizi deve essere elaborata dall'appaltatore con contenuti semplici e chiari e al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

Essa deve comprendere almeno le seguenti argomenti:

- a) Validità e diffusione della carta;
- b) Profilo aziendale;
- c) Principi fondamentali;
- d) Standard di qualità del servizio;
- e) Raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- f) Raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) Servizi di igiene urbana;
- h) Comportamento del personale;
- i) Tutela dell'utente e procedure di reclamo e di rimedio;
- j) Valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Il documento deve essere prodotto dall'appaltatore in un formato concordato preventivamente con il Comune, in numero adeguato a raggiungere tutte le utenze servite, composto da un numero di pagine adeguato e impaginato in quadricomia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

L'appaltatore è tenuto oltre che alla fornitura della carta dei servizi, anche alla sua distribuzione al Comune e alle utenze.

L'appaltatore deve altresì produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale pdf, con una versione idonea alla stampa per eventuali ristampe a carico del Comune e una destinata alla diffusione via internet sul sito web del Comune e dell'appaltatore al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla legge.

ART. 23 - Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria sarà passibile di sanzioni (variabili in relazione alla gravità e recidiva) con ammende da applicarsi, previa contestazione per iscritto delle infrazioni e/o disservizi ed esame delle controdeduzioni, da presentarsi entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della contestazione. L'esame delle controdeduzioni da parte del Comune dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica delle stesse.

Qualora le controdeduzioni non siano presentate entro il termine predetto, si intenderà riconosciuta ed accettata la contestazione ed il Comune applicherà le conseguenti penali.

Alla applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'appaltatore non consentono di escludere la sua responsabilità.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale, anche cumulativamente intesa, sia superiore al 10% dell'importo contrattuale annuale è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

In particolare sono previste le seguenti penali:

- per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti e svuotamento contenitori di una via, piazza in tutto o in parte nei giorni stabiliti: € 250 per cont./giorno;
- per una ritardata e trascurata raccolta rifiuti e svuotamento contenitori di una via, piazza in tutto o in parte nei giorni stabiliti: € 125 per cont./giorno;
- per la mancata esecuzione del servizio di spazzamento, per ogni zona: € 180;

- per ogni ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento, per ogni zona : € 100;
- per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nello svolgimento del servizio: € 100;
- per riscontrato traboccamento dei contenitori, o deposito a terra dovuto al mancato rispetto della frequenza del ritiro: € 100 per cont./giorno;
- per mancata sostituzione dei mezzi (inutilizzabili per qualsiasi motivo) prescritti nell'espletamento dei servizi da 100 a 250 €/giorno;
- per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali o negligenza nella gestione del servizio non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da 150 a 2500 €/cad a seconda della gravità;

Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, le penalità sono raddoppiate.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire la prestazione non effettuata entro lo stesso giorno della contestazione, se ancora possibile, oppure nella giornata immediatamente successiva, previa segnalazione scritta al Comune.

L'eventuale intervento tardivo dell'I.A., volto a sanare il disservizio, non annulla la constatazione del disservizio e quindi la decurtazione e la proposta della penalità.

L'ammontare della penalità non contestata o applicata al termine del contraddittorio sarà trattenuta dal Comune dal corrispettivo posto in pagamento, sulla prima rata utile del corrispettivo in pagamento, dal quale saranno in ogni caso detratti i corrispettivi per le prestazioni non eseguite.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

Il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Ditta Aggiudicataria il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

L'appaltatore assume l'obbligo di porre in atto quanto necessario per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata specificati nel presente capitolato speciale. In caso di mancato raggiungimento saranno applicate le penalità previste dall'art. 20 del presente capitolato.

ART. 24 - Esecuzione d'ufficio

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro le 24 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 e 23 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio. In tal caso il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti sull'appaltatore con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito.

E' fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva.

ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi indicate nel presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per comprovati inadempimenti dell'appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio del Comune, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il ritardo nell'avvio dei servizi di raccolta domiciliare che ecceda i 10 giorni dalla data di avvio del servizio di cui al relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore e dalla Direzione per l'esecuzione del contratto individuato dal Comune.
- La sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi casi di forza maggiore;
- La mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
- Il conferimento improprio di rifiuti differenziati recuperabili;
- Qualora l'adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti l'applicazione delle penali di cui all'art. 23, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale annuale;
- Gravi irregolarità o mancanze riscontrate nella esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possono

- arrecare danno Comune;
- Abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
- La decadenza o revoca iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali;
- La perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- Accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- La cessione totale o parziale del contratto;
- Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 19;
- La mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 41;
- Il mancato rispetto del diniego della autorizzazione alle modificazioni soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 41;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

- l'appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, alla intimidazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- l'appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite;
- reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

In tali casi il Responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senza altro risolto.

La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:

- 1) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- 2) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- 3) può avvalersi della organizzazione dell'appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 23.

ART. 26 - controversie

Le controversie tra il Comune e l'appaltatore non risolte con accordo bonario sono di competenza della autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di **Lecce**.

ART. 27 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Le spese riguardanti la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216 co. 11 del Codice.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 28 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi con la massima regolarità e puntualità, nonché con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte degli utenti.

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- osservare tutte le direttive emanate dal Comune per l'espletamento dei servizi previsti dal Capitolato;
- svolgere i servizi previsti dall'appalto in qualsiasi condizione di traffico o condizioni climatiche avverse, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'appaltatore, che dovranno essere adeguatamente documentati. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente, inoltre, dalle condizioni della rete viaria, sia su strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo risultassero percorribili con difficoltà;
- Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennità i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulle strade o per altri motivi;
- Segnalare al Comune qualsiasi irregolarità, quali a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei contenitori e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti non assimilati agli urbani, altri conferimenti scorretti, etc., fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori e coadiuvando la Polizia Locale. L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che esse saranno studiate e poste in atto dal Comune;
- Istituire una pagina web dedicata al servizio il cui indirizzo deve essere adeguatamente pubblicizzato in tutto il territorio comunale, contenente le modalità e i tempi di erogazione, frequenze e calendario delle attività relative ai servizi di igiene urbana e le informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, etc. come specificato anche all'art. 36 del presente Capitolato;
- Fornire ed installare presso gli uffici comunali e le scuole primarie e secondarie, appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti con D.M. 13 febbraio 2014 e riportino i dati annuali relativi a produzione rifiuti, raccolta differenziata e descrizione dei rifiuti raccolti;
- La riparazione di eventuali guasti derivanti dalla esecuzione dei servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimenti dei danni che da tali guasti dovessero derivare;
- L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato speciale e della normativa vigente;
- Ottenere i permessi di trasporto per l'accesso alle strade interessate da eventuali blocchi della circolazione;
- Compilare i documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente (FIR e/o schede SISTRI, registri di carico e scarico o altri documenti similari, come previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

A tal proposito l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di consegnare al Comune:

- Le copie dei FIR e/o schede SISTRI e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente;
- Entro il giorno 10 del mese successivo il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, distinti per tipologia;
- Entro il giorno 31 del mese di gennaio il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno precedente, distinti per tipologia.

L'appaltatore, ai sensi del combinato disposto dall' art. 238 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e dall'art. 8 del DPR n. 158/1999 e/o secondo le normative che dovessero essere successivamente emanate, collabora con il Comune, fornendo tutti i dati utili alla redazione del Piano Finanziario, con il fine dell'integrale copertura dei costi.

Oltre a quanto sopra dettagliato, l'appaltatore è tenuto ad aumentare, estendere o variare, a richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato, nei limiti della normativa vigente, a condizione che siano compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. In tali circostanze si applicherà l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tenuto conto di una dettagliata relazione tecnico economica prodotta dall'appaltatore ed approvata dal Comune, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto.

ART. 29 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi pubblici. L'appaltatore si impegna a mantenere tutti i contatti con gli enti competenti in merito alla sicurezza e alla igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, etc. al fine di poter garantire il rispetto della legislazione vigente.

L'appaltatore solleva comunque, da ogni responsabilità civile e penale il Comune ed il personale eventualmente da esso preposto alla supervisione tecnica per qualunque danno a persone, animali o cose, durante l'intero periodo dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto a contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, con Compagnie Assicurative di primaria importanza le polizze di seguito specificate, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione o manutenzione, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all'appaltatore.

Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per detti danni, intendendosi incluso negli oneri stabiliti per l'affidamento in gestione.

Ogni polizza dovrà prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso il Comune.

Pertanto l'impresa dovrà contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

- 1) **Verso terzi:** La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita a danni causati, nella esecuzione dell'appalto a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, pari ad Euro 329.898,16, per ogni sinistro;
- 2) **Verso il Comune.** La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, pari ad Euro 329.898,16, per ogni sinistro;
- 3) **Verso prestatori di lavoro.** La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche a danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. L'assicurazione dovrà coprire anche i danni causati da mezzi d'opera impiegati per lo svolgimento dei servizi, anche se essi non siano di proprietà dell'appaltatore. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, pari ad Euro 329.898,16, per ciascun prestatore di lavoro;
- 4) **Per inquinamento.** La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai mezzi di movimentazione e trasporto dei rifiuti, o comunque nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, compresa nella gestione del centro di raccolta. La copertura assicurativa deve essere estesa anche a danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze dell'appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo annuo posto a base gara, pari ad Euro 329.898,16.

L'appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che l'appaltatore ritenga connesso con i servizi.

Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune copia delle suddette polizze assicurative prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali sanzioni che il Comune dovesse subire per furti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo gli aspetti burocratici/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'appaltatore,

danno diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore. In tal caso il Comune informerà dell'atto contestato e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso le autorità competenti.

Il diritto di rivalsa da parte del Comune, comprensivo di ogni eventuale onere accessorio sostenuto, verrà attuato qualora l'appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. notifica del domicilio dell'appaltatore. L'appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. Al domicilio eletto dall'appaltatore saranno recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto
2. consegna, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, del documento riportante l'organigramma funzionale aziendale, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia;
3. l'I.A. dovrà indicare, prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un responsabile del contratto da lei designato, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, al quale il comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; per tale motivo il Responsabile deve essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

Al Responsabile competono le responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché delle Comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione.

Il Responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'appaltatore.

Prima dell'avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto l'appaltatore consegna al Comune gli atti di nomina del Responsabile e di conferimento allo stesso dei poteri di rappresentanza.

In caso di impedimento o di assenza del Responsabile, l'appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.

Il Responsabile deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione all'uopo necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Le eventuali controdeduzioni saranno valutate dal Comune, al cui insindacabile giudizio l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi.

4. disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato;
5. nel caso di guasto di un mezzo, l'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
6. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata del comune;
7. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
8. l'I.A. è tenuta ad attuare il sistema di controllo e di reportistica di cui all'art. 10 del presente capitolato.

L'I.A. è tenuta deve comunque garantire il sistema di controllo del servizio e degli utenti previsto a base gara anche mediante la realizzazione e l'utilizzo del sistema di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 e alla fornitura dei Rapporti periodici di servizio di cui al punto 4.4.7 del medesimo Allegato, per quanto di competenza del servizio di cui al presente capitolato.

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, concordando

con lo stesso le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'I.A. dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 30 - Sicurezza sul lavoro

Il Comune di riferimento considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.

L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro l'avvio del servizio e comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare:

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014) eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08, aggiornati alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.LGS 9 Aprile 2008 N. 81, viene riportato in allegato. L'I.A., entro l'avvio del servizio e comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare l'eventuale integrazione e modifica del suddetto DUVRI.

L'I.A. si impegna all'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o dei processi individuati nello stesso Documento.

L'I.A. si farà carico di trasmettere l'elenco di tutte le attività conferite all'esterno riguardanti la materia normata dal D.lgs.81/2008.

L'I.A. produrrà apposita autocertificazione sottoscritta sotto la piena responsabilità dell'appaltatore o altra specifica documentazione attestante la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, l'Impresa Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per renderlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 31 – Piano di sicurezza

L'I.A. assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati ai lavoratori tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'I.A., restandone sollevato il Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'I.A. rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'I.A. dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo; D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie; D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292; Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori; D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467; D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi

- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.
- D.M. 3 agosto/2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 32 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, nella relazione economica di cui all'art. 14, il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale dipenderà ad ogni effetto dall'I.A..

L'I.A. sarà tenuta:

- 1) al rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l'art. 202 del D.lgs. 152/2006. Eventuale personale aggiuntivo a quello oggetto di salvaguardia, potrà essere assunto dalla aggiudicataria, per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, esclusivamente a tempo determinato. Tale personale aggiuntivo non sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 6 del CCNL per le imprese esercenti servizi ambientale, al termine della durata del presente appalto.
- 2) ad utilizzare un operatore che il comune mette a disposizione dei servizi con mansioni di autista che opererà sotto la direzione della ditta aggiudicataria. Il responsabile della sicurezza della aggiudicataria dovrà raccordarsi con il responsabile della sicurezza del comune per garantire il corretto coordinamento nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dalla vigente normativa in materia compreso la fornitura di vestiario e d.p.i.;
- 3) a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione anche del personale comunale assente per ferie e malattia. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.
- 4) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi.
- 5) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 6) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Comune, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

Il Comune si riserva di richiedere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. di cui all'art. 29.

L'impresa, prima dell'avvio del servizio e comunque alla sottoscrizione del contratto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 33 - Mezzi e attrezzature

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, potranno essere impiegati anche mezzi ed attrezzature usate, purchè in ottime condizioni, attestate da idonea perizia redatta da tecnico abilitato consegnata al Comune, obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio.

I mezzi impiegati nel servizio dovranno avere data di immatricolazione non superiore a 10 anni e dovranno essere conformi al Codice della Strada nonché ad ogni altra normativa in materia.

Tutti i mezzi dovranno essere ad uso esclusivo per il Comune, pena la rescissione del contratto e l'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art.13 del presente Capitolato speciale di appalto.

Le attrezzature (bidoni e bidoncini) necessarie per il conferimento dei rifiuti da parte di UD e UND sono state concesse in comodato d'uso dal Comune ai cittadini.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi, così come previsto dal "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti" per il comune di San Donato di Lecce e dalla propria offerta tecnica. Eventuali modifiche che l'I.A. vorrà proporre prima dell'avvio dell'appalto, nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., tese ad una ottimizzazione qualitativa del servizio, dovranno essere approvate dal Comune.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature (comprese le attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito dal Comune) costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni (sia ordinarie che straordinarie).

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. L'I.A. ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli eventuali oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta all'I.A.

ART. 34 – Sede aziendale dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. si impegna altresì a dotarsi entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la rescissione del contratto e l'incameramento della fideiussione definitiva di cui all'art. 13 del capitolato speciale di appalto, di una idonea sede aziendale in area sita al max entro 30 km dal confine del Comune e ad uso esclusivo per l'appalto oggetto del presente affidamento, dove eleggere il proprio domicilio. Per tale sede aziendale la aggiudicataria dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva, apposito contratto di locazione, ovvero titolo di proprietà o possesso dei locali.

Tale centro aziendale sarà dotato delle strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il

ricovero degli automezzi, delle attrezzature, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un'area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tale centro aziendale unico dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, posta elettronica, fax, etc. e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa.

E' a carico dell'I.A. l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla legge in materia necessarie allo svolgimento delle attività richieste.

L'I.A. deve garantire un idoneo servizio "rapporti con il pubblico" presso il suddetto ufficio della sede aziendale, tramite personale adeguatamente formato. A tal proposito l'aggiudicataria dovrà predisporre entro la data di stipula del contratto, anche un numero verde che soddisfi i requisiti di cui all'art. 36 del presente Capitolato.

ART. 35 – Formazione degli operatori

La I.A., prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna di attrezzature/materiali di consumo e materiale informativo presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell'attività di espletamento del servizio di raccolta, in conformità ai criteri di cui al punto 4.2 dell'Allegato I ("criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014.

L'I.A. produrrà, prima dell'avvio del servizio, apposita autocertificazione sottoscritta sotto la piena responsabilità dell'appaltatore o altra specifica documentazione attestante il rispetto dei criteri base di cui al suddetto punto 4.2 dell'Allegato I al D.M. 13/02/2014.

ART. 36 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare nel Comune, l'I.A. dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione, in linea anche con quanto previsto nel progetto a base gara, che persegua, le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.);
- b) sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico, compostaggio di comunità o iniziative similari.

Il tutto conforme (per quanto pertinente con il progetto a base gara e l'offerta tecnica) ai requisiti di cui ai criteri di base 4.3.3, 4.4.2, 4.4.4., 4.4.9 e 4.4.10 dell'Allegato I (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

L'I.A. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 14.00 per 5 giorni alla settimana e risposta automatica 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana. e un indirizzo e-mail e un sito web gestito direttamente dall'I.A.. Il tutto conforme ai requisiti di cui al criterio di base 4.4.6 dell'Allegato I (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio 2014.

ART. 37 - Avvio dei servizi

Il Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ricorrendone i presupposti, darà luogo all'esecuzione del contratto in via di urgenza.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, allegato al contratto di cui farà parte integrante, redatto e sottoscritto da un rappresentante di fiducia della aggiudicataria, dal

Direttore di esecuzione del contratto.

ART. 38 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 39 - Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e riservate le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengono, comunque a conoscenza nel corso del rapporto e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 40 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a condizione che il Commissario, oppure il soggetto risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 41 – Comunicazione di modificazione soggettive

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 106, può autorizzare la prosecuzione dell'appalto in essere fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1546 del codice Civile.

ART. 42 – Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 43 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al disciplinare di gara e allo schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.